

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2015

Nuova ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni, di cui all'articolo 263 del Trattato CE. Annullamento e sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2006. (15A00676) (GU Serie Generale n.26 del 2-2-2015)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il trattato del 25 marzo 1957 e successive modifiche con il quale viene istituita la Comunità europea;

Visto l'art. 263 del citato Trattato del 25 marzo 1957, con il quale viene prevista l'istituzione di un Comitato a carattere consultivo, designato "Comitato delle Regioni", composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali;

Visti in particolare i commi terzo e quarto del citato art. 263, che assegnano allo Stato italiano il compito di proporre al Consiglio dell'Unione europea ventiquattro membri titolari e ventiquattro membri supplenti del predetto Comitato delle regioni;

Visti gli articoli 300 e 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerato che i membri da designare da parte dello Stato italiano devono rappresentare sia le collettività regionali che quelle provinciali e comunali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2006, recante "Nuova ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle Regioni di cui all'art. 263 del Trattato C.E. Annullamento e sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2006";

Visto l'art. 27 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

Vista l'intesa della Conferenza unificata sancita nella seduta del 18 dicembre 2014, repertorio atti n. 161/CV, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale la dott.ssa Maria Carmela Lanzetta è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, è stato conferito l'incarico per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2014, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Maria Carmela Lanzetta, è stato, altresì, conferito l'incarico per le autonomie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante "Delega di funzioni in materia di affari regionali e autonomie al Ministro senza portafoglio dott.ssa Maria Carmela Lanzetta";

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini della proposta di cui all'art. 263, comma quarto, del Trattato che istituisce la Comunita' europea, i membri titolari del Comitato delle Regioni sono cosi' ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

- a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano 14, di cui: rappresentanti delle assemblee legislative 4;
- b) province 3;
- c) comuni 7.

2. I membri del Comitato delle regioni sono indicati per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per le province dall'Unione Province d'Italia (UPI), per i comuni dall'Associazione nazionale comuni italiani (ALACI).

3. Con le modalita' di cui al comma 2 sono altresì indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:

- a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano 10, di cui: rappresentanti delle assemblee legislative 4;
- b) province 3;
- c) comuni 11.

4. Possono essere designati quali membri titolari o supplenti del Comitato delle regioni i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i rappresentanti delle assemblee regionali, i Presidenti delle province, i sindaci nonché i componenti dei rispettivi consigli o giunte.

5. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2006, recante "Nuova ripartizione tra le collettivita' regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni di cui all'art. 263 del Trattato C.E. Annullamento e sostituzione del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio
2006".

Roma, 9 gennaio 2015

ministri

Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Lanzetta

Il Presidente
del Consiglio dei

Renzi